



# COMUNE DI MANGO

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P. 12056 – TELEF. 0141/89127 0141/89500 — E-MAIL [info@comune.mango.cn.it](mailto:info@comune.mango.cn.it)

## **CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MANGO, SITO IN LOC. CANOVA N. 41, DENOMINATO "CENTRO SPORTIVO-RICREATIVO" PER LA GESTIONE DI RISTORANTE/PIZZERIA BAR E ANNESSI IMPIANTI SPORTIVI**

### **Art. 1 - Oggetto della "Gestione"**

La "Gestione" ha per oggetto la conduzione dei locali siti in Mango all'indirizzo di Loc. Canova, n. 41 distinti al catasto Urbano Foglio n. 9 particella n. 441 sub 1 così costituiti:

- 1) al piano seminterrato vi sono i seguenti locali:
  - docce – spogliatoi – bagni – magazzini
- 2) al piano terra vi sono i seguenti locali:
  - ingresso e sala bar
  - sala ristorazione
  - cucina
  - bagno privato e bagno pubblico

Vi è inoltre un'area pertinenziale attrezzata di impianti sportivi, comprendente:

- campo da calcio
- campi da bocce coperti
- campo da tennis e da calcetto
- area coperta con gazebo e pergolato

Il tutto meglio identificato nell'allegata planimetria allegata sub. A) nella parte delineata in rosso. I suddetti locali ed area esterna vengono messi a disposizione dal Comune nello stato in cui si trovano.

### **Art. 2 Principi**

Il gestore sottoscrittore deve gestire la parte attrezzata di impianti sportivi ispirandosi alla promozione della socializzazione tra i cittadini e all'incremento della pratica sportiva. Il Comune si riserva il diritto di disporre degli impianti per lo svolgimento di manifestazioni promosse o organizzate direttamente ovvero per esigenze diverse. A tale scopo la "Gestione" mette a disposizione del Comune, gratuitamente, l'impianto o una sua parte, previa intesa, per un massimo di numero 5 giorni per anno solare. Detto limite può essere derogato in aumento per forza maggiore dovuta o a causa di eventi eccezionali

Per quanto concerne la parte di immobili del piano terra il gestore sarà tenuto ad esercitare, nei medesimi un'attività di somministrazione e bevande presentando al Suap del comune quanto richiesto dalla normativa. Resta inteso che ogni adattamento dei locali funzionale alla attività di somministrazione dovrà essere autorizzato dal comune e realizzato a spese del gestore .

### **art. 3 Durata**

La gestione in uso avrà la durata di 6 (sei) anni con inizio dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione in uso. Alla scadenza di detto termine sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale valutare la possibilità del rinnovo previa richiesta scritta da parte del gestore da presentarsi agli Uffici Comunali almeno sei (6) mesi prima della scadenza contrattuale del primo affidamento.

#### Art. 4 Canone

Il canone d'affitto comprensivo sia dei locali interni che dell'area esterna sarà quello risultante dalla migliore offerta su base annua.

**Il canone di affitto sarà di euro 50,00 al mese per anni 2. Dal terzo anno, il canone ammonterà a euro 400,00/mensili più eventuale maggiorazione stabilita in sede di gara, e sarà effettuato l'adeguamento Istat a partire dal quarto anno.**

#### Art. 5 Oneri a carico del gestore

Sono posti a carico del gestore, qualora il medesimo intenda esercitare un'attività di somministrazione alimenti e bevande i seguenti oneri

- a) L'arredo dei locali interni, l'arredo dell'area esterna e la fornitura dell'attrezzatura occorrente per lo svolgimento dell'attività, con esclusione del bancone bar che sarà fornito dal Comune.
- b) Spese per il consumo dell'acqua, luce, gas, riscaldamento, tributi, tasse etc.
- c) Manutenzione ordinaria dell'immobile e dell'area esterna, nonché pulizia e decoro degli stessi.
- d) Presentazione di scia per nuova attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande con relativi allegati e Presentazione di SCIA Sanitaria alla competente A.S.L. per la prescritta notifica igienico/sanitaria.
- e) L'obbligo di mantenere aperta la struttura almeno sei giorni alla settimana. Potrà essere previsto un giorno di chiusura settimanale (non festivo) e di garantire l'apertura della struttura sportiva fino alle ore 23.00.
- f) L'obbligo di conformare l'articolazione dell'orario di apertura del Centro Sportivo Ricreativo e del ristorante alle direttive rappresentate dal Sindaco in veste di organo di coordinamento di cui all'art. 50, comma 7, del D.LGS. n. 267/2000

In merito agli impianti sportivi in oggetto il gestore si impegna ed obbliga ad eseguire quanto segue:

- 1) a gestire gli impianti sportivi per le finalità e con le modalità fissate con il presente accordo;
- 2) a garantire adeguato riscaldamento dell'aria e dell'acqua negli spogliatori e servizi igienici;
- 3) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di emergenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza comportamentale dei frequentatori degli impianti, impedendo attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- 4) a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti e/o pubblico, in base alla capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- 5) alla gestione ed utilizzo dei locali e delle attrezzature in essi contenuti, con la cura del buon padre di famiglia ed alla restituzione al termine della gestione nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà;
- 6) ad effettuare la pulizia giornaliera dei locali con l'impiego di ogni mezzo utile atto a garantire i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia
- 7) al mantenimento in efficienza delle porte da calcio e delle relative reti;
- 8) a provvedere al taglio dell'erba dei campi da calcio. Le attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali operazioni sono di proprietà del Gestore con esclusione del trattorino tagliaerba motorizzato. Che sarà fornito dal Comune. Dovranno essere svolte dal Gestore, con assoluta frequenza, le operazioni di controllo delle zone di scolo delle acque piovane. Tali operazioni dovranno essere svolte anche dopo ogni evento atmosferico di particolare intensità.
- 9) alla apertura, chiusura e custodia degli impianti sportivi;
- 10) a rifornire materiale medicamentoso di pronto soccorso mantenendolo in stato di funzionalità e rispettando la normativa vigente in materia;
- 11) a garantire l'utilizzo degli impianti per le attività autorizzate dalla Amministrazione Comunale;
- 12) ad assumersi ogni responsabilità diretta ed indiretta (sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune) comunque inerente alle attività svolte e promosse dal gestore, il quale manleva il Comune stesso da ogni responsabilità;
- 13) a pagare le utenze di luce gas acqua
- 14) a garantire la presenza di personale con corso per utilizzo del defibrillatore

## **art. 6 Oneri a carico del Comune**

Il Comune dovrà fornire il defibrillatore e un adeguato numero di estintori. È a carico del Comune la revisione annuale della caldaia, la manutenzione degli estintori e del defibrillatore. Eventuali manutenzioni straordinarie previa presentazione di apposita istanza e valutazione dell'esigenza inderogabile dell'adozione delle stesse.

## **Art. 7 Adempimenti d.lgs. 81/2008**

1. In relazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza (D.lgs. 81/2008 e sue modificazioni ed integrazioni), il Gestore è tenuto a dotarsi e ad aggiornare periodicamente il Piano di sicurezza e valutazione dei rischi per l'uso degli impianti; deve nominare il responsabile della sicurezza nonché i soggetti incaricati ad operare negli impianti stessi; deve provvedere alla formazione del personale ai sensi del D.lgs. 81/2008; deve assumere tutti gli oneri e le responsabilità inerenti e derivanti dalla funzione svolta; deve assicurarsi che gli utilizzatori degli impianti, ciascuno per la propria responsabilità, siano in regola con il Piano di sicurezza e valutazione dei rischi per le attività svolte.
2. Resta a carico del Gestore la dotazione, per tutto il personale impiegato in servizio, di dispositivi di protezione individuale (DPI) e ad uso promiscuo, necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.
3. Il Gestore deve infine adottare i protocolli e linee guida COVID 19 in relazione alla normativa vigente e ad eventuali nuove disposizioni di legge.

## **Art. 8 – Tariffe**

Il gestore ha il diritto ad introitare i corrispettivi versati dagli utenti per l'uso degli impianti sportivi nel rispetto delle vigenti normative fiscali. Il gestore ha facoltà di fissare le tariffe da applicare agli utenti comunicandolo annualmente alla Giunta Comunale che dovrà provvedere alla loro approvazione.

## **Art. 9 - Svolgimento dei servizi**

I servizi dell'impianto saranno a carico della "Gestione" che vi provvederà con propri capitali e strutture organizzative. Il Comune non assume alcun obbligo nei confronti di terzi, compresi soci e dipendenti della "Gestione", per lo svolgimento di attività connesse alla "Gestione" degli impianti sportivi e della attività di somministrazione. Qualora la "Gestione" si avvalsesse di personale dipendente deve rispettare la normativa in materia di rapporti di lavoro subordinato nonché in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro. Deve altresì tenere a disposizione del Comune la documentazione comprovante il pagamento dei contributi e la regolare "Gestione" del rapporto di lavoro. Il Comune non assume alcun obbligo nei confronti dei dipendenti della "Gestione". La "Gestione" deve vigilare sul comportamento assunto dal personale, a qualsiasi titolo, addetto ai servizi affinché mantenga un comportamento corretto e riguardoso verso l'utenza e la struttura. Per lo svolgimento di attività sportive rivolte al pubblico e gestite direttamente dal gestore quest'ultimo deve utilizzarsi personale in possesso di abilitazioni specifiche rilasciate dalle federazioni sportive o altri enti abilitanti.

## **Art. 10 - Uso dei locali e degli impianti**

La chiusura totale o parziale dei locali degli impianti per causa di forza maggiore, ordine pubblico e motivi di sicurezza, disposta dal Comune o da altre autorità, non costituisce titolo per chiedere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi natura da parte della "Gestione".

## **Art. 11 - Pubblicità ed esposizione di articoli sportivi –**

Altre attività consentite. La "Gestione" è autorizzata ad installare materiale pubblicitario all'interno degli impianti con diritto di esclusiva. A suo carico resta il pagamento del canone unico patrimoniale – esposizione pubblicitaria.

## **Art. 12 - Divieti**

Alla "Gestione" è fatto espresso divieto di:

- a) esercitare all'interno degli impianti sportive attività non contemplate nel presente atto e comunque non consone alla vocazione del complesso;
- b) pretendere dall'utenza tariffe per associazioni o quant'altro.
- c) favorire od impedire l'accesso agli impianti con scelte discrezionali.

E' fatta salva la facoltà per la "Gestione" di impedire lo svolgimento di pratiche sportive che possano risultare pericolose o dannose per l'utenza o per gli impianti. Eventuali dinieghi all'uso degli impianti dovranno essere

- concordati con l'Amministrazione Comunale e supportati da specifiche motivazioni;
- d) apportare modifiche ai locali alle strutture e agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
  - e) di richiedere un eventuale tesseramento per l'utilizzo della struttura sportive;
  - f) destinare i locali del piano terreno a finalità diverse che non siano quelle di somministrazione alimenti e bevande aperti al pubblico
  - g) cambiare la destinazione d'uso

### **Art. 13 - Responsabilità per danni**

La "Gestione" è direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni arrecati ai locali e agli impianti imputabili a suoi atti od omissioni.

Deve segnalare per iscritto al Comune ogni difetto di funzionamento degli impianti dovuto a carenze di straordinaria manutenzione. Qualora il Comune, invitato, non vi provvedesse sarà direttamente responsabile.

La "Gestione" risponde direttamente nei confronti di terzi per i danni subiti da cose o persone e imputabili alla sua attività.

### **Art. 14 – Coperture assicurative**

La "Gestione" è tenuta a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito della struttura e dei locali oggetto della gestione, manlevando al riguardo l'Amministrazione Comunale e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti. La "Gestione" è altresì obbligata ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dovessero recarsi sugli impianti sportivi. Il Comune di MANGO, è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o gli operatori durante l'esecuzione dello stesso.

La "Gestione" è pertanto tenuta a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura in oggetto nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa, in osservanza alle previsioni del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto della "Gestione", di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo e deve comprendere la copertura per i danni a terzi riconducibili a persone del cui fatto il gestore sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo. Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a euro 2.000.000,00 che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate. L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, prima della stipulazione del contratto, fermo restando che le assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della gestione.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del gestore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la "Gestione" stessa dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative. Il Comune ha il diritto di richiedere adeguamenti della polizza qualora riscontrasse, a suo insindacabile giudizio, la non idoneità ovvero l'insufficienza di quella stipulata dalla "Gestione"

### **art. 15 - Risoluzione, recesso, cessazione**

Per la risoluzione e il recesso della convenzione si fa riferimento al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e all'attuale normativa in vigore. Per la natura dei servizi si precisa che il gestore ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di non meno di novanta (90) giorni da notificarsi all'Amministrazione Comunale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Si precisa altresì che in caso di recesso dovrà essere concesso all'Amministrazione Comunale il tempo di esperire e concludere una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dalla normativa allora vigente. Per la cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro si applica quanto disposto dall'art. 176 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

La gestione potrà essere inoltre revocata in qualunque momento a fronte di reiterate infrazioni per:

- mancato rispetto degli orari di apertura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte del gestore, delle strutture e impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al contratto;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, della destinazioni di uso dei locali, delle strutture e impianti sportivi;

- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria;  
- frode a danno dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici;  
- gravi irregolarità negli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti del personale utilizzato;  
Nessuna pretesa il gestore può avanzare a seguito dell'atto di revoca. Il gestore non potrà pretendere somme o risarcimenti.

Costituisce altresì causa di revoca il cambio della destinazione d'uso dell'immobile e utilizzo della struttura per finalità diverse da quelle indicate nel capitolato, la violazione del divieto di cessione o subappalto.

La presente gestione può essere risolta per inadempimento previa diffida a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il gestore:

- grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e sanitaria;
- rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- sospensione od abbandono del servizio di "Gestione" senza causa e senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- reiterata violazione degli orari concordati, risultante da contestazioni del concedente;
- mancato pagamento del canone;
- effettuazione di modifiche strutturali dell'impianto senza preventiva autorizzazione del Comune, fatte salve eventuali sanzioni;

Il gestore è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

### **Art. 16 - Divieto di subappalto**

Il Subappalto è vietato, a pena di decadenza dell'affidamento

### **Art. 17 - Riconsegna degli impianti**

Con la cessazione di efficacia del presente atto, la "Gestione" deve restituire i locali gli impianti e le attrezzature nelle medesime condizioni di consegna, con esclusione del deterioramento dovuto all'uso. Eventuali migliorie apportate dalla "Gestione", ancorchè autorizzate, saranno acquisite dal Comune senza diritto di indennizzo.

Eventuali danni che la "Gestione" dovesse arrecare a causa di un uso non corretto della struttura e degli impianti costituiranno titolo al risarcimento a favore del Comune di Mango.

### **Art.18 – Penali**

Per i seguenti inadempimenti o inosservanze della presente capitolato, che non costituiscano motivo di revoca o risoluzione per inadempimento si applica la penale di € 100,00 per ogni violazione. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il gestore avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del Comune di Mango nella figura del Responsabile del servizio.

### **Art. 19 – Controversie**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la "Gestione" e il Comune anche successivamente alla scadenza della convenzione saranno di competenza del Tribunale di Asti.

### **Art. 20 – Referente**

La "Gestione" fornirà il nominativo e il recapito di una persona che fungerà da referente interlocutore primario del Comune. Ai fini del presente atto la "Gestione" sottoscrittore elegge domicilio presso il Comune di Mango

### **Art. 21 - Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza**

In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'attività sportiva e collaterali con la presente ammesse, sanciti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti di Comune accordo dispongono che:

- l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare può rivolgersi al gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto al Comune allo stesso fine gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente al Comune;
- il tariffario esposto all'ingresso del complesso sportivo deve contenere l'avviso che chiunque può richiedere al gestore, ovvero anche al concedente, in visione il regolamento per l'utilizzazione dei complessi sportivi e copia della presente convenzione. Il concedente, tramite il personale preposto verificherà la veridicità delle affermazioni degli utenti con ispezioni e richieste d'informazioni presso il gestore.

## **Art. 22 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Ai sensi dell'art. 2 del DPR N. 62 del 16.04.2013 il gestore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta per quanto compatibili previsti nel codice di comportamento dell'ente revisione che è visionabile sul sito sezione Amministrazione Trasparente. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto

## **Art. 23- Trattamento dati personali**

In merito al trattamento dei dati personali degli utenti, la ditta aggiudicataria ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario, obblighi e doveri, per il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento UE n. 679/2016, e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

Ai sensi del GDPR si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati dal Comune di Mango esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula del contratto.

## **Art. 24 Requisiti di partecipazione**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art 45, 2 comma del D.lgs 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti.

### **Requisiti di ordine generale:**

- a. l'insussistenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione alla gare pubbliche di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- b. non aver utilizzato impianti sportivi in maniera scorretta;
- c. I soggetti partecipanti, siano essi persone fisiche oppure a qualunque titolo facenti parte di persone giuridiche non devono avere, né debbono aver avuto pendenze, debiti anche di natura tributaria, e/o contenziosi irrisolti di qualsiasi natura con il Comune di Mango.

### **a) Requisiti professionali**

Sono inoltre ammessi esclusivamente i soggetti in possesso dei requisiti professionali alla data del presente bando al fine dell'esercizio dell'attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande previsti dal Decreto Legislativo 59/2010 e delle norme specifiche in materia che ad ogni buon fine si elenca di seguito:

1. per avviare ed esercitare un'attività commerciale nel settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande il titolare o, in alternativa, l'eventuale persona preposta, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - avere svolto un corso di formazione professionale regionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti;
  - avere svolto attività in proprio o in qualità di dipendente qualificato o socio lavoratore e simili o coadiutore familiare per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio nel settore alimentare o della somministrazione;
  - essere in possesso di un titolo di studio (diploma di durata almeno triennale o laurea) con percorso di studi avente materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
2. Il riconoscimento dei requisiti professionali è possibile anche nei confronti di chi è stato iscritto all'ex REC oppure di chi ha superato soltanto l'esame di idoneità, senza la successiva iscrizione al registro. I cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e che intendono svolgere queste attività in Italia, possono trovare le informazioni, i moduli e i riferimenti normativi necessari per il riconoscimento dei requisiti professionali sul sito web del [Ministero dello Sviluppo Economico](#)
3. per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita con il consumo sul posto e il servizio assistito, da parte del personale addetto ai tavoli, di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico annessa all'esercizio, come ad esempio i dehors o le terrazze.
4. dal punto di vista commerciale esiste un'unica tipologia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono assumere denominazioni varie: bar, caffetterie, sala da tè, ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, tavole calde, self service, fast food, birrerie, wine bar, pub, enoteche e simili.

Qualora l'offerente non sia personalmente in possesso del requisito professionale dovrà indicare, a norma del D.Lgs. n. 147/2012, l'eventuale nominativo del preposto con specificazione della tipologia del requisito professionale posseduto.

I concorrenti devono possedere idonee referenze bancarie rilasciate da Istituto di Credito operante sul territorio.

### **Art. 25 - Criteri di aggiudicazione della "Gestione"**

L'aggiudicazione della "Gestione" avrà luogo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D. Lgs. citato e verrà aggiudicato al concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, determinato in base ad elementi e sub elementi e relativi pesi massimi espressi in centesimi e di seguito indicati, secondo quanto previsto

#### **2) INDIVIDUAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata da apposita Commissione all'uopo nominata attribuendo il punteggio massimo di 100 punti come segue:

Aumento sul canone di concessione posto a base di appalto (400 €)	Punti 2 ogni 30,00 € di aumento	Max 20 punti
---	---------------------------------	--------------

##### **a) Relazione illustrativa gestione bar-ristorante.**

Il concorrente deve illustrare le modalità (anche mediante elaborati grafici ed eventuale documentazione fotografica) con cui intende gestire ed arredare il locale, da destinarsi a bar-ristorante, con indicazione di tutte le iniziative commerciali, sociali e ricreative, cui intende dar realizzazione. Occorre indicare in dettaglio anche il personale che si intende utilizzare. Verranno attribuiti massimo 40 punti, sulla base delle seguenti valutazioni:

- Valutazione di insufficienza: da 1 a 5 punti
- Valutazione di sufficienza: da 6 a 11 punti
- Valutazione discreta: da 12 a 17 punti
- Valutazione buona: da 18 a 29 punti
- Valutazione ottima: da 30 a 40 punti

##### **b) Relazione illustrativa gestione impianti sportivi.**

Il concorrente deve illustrare le modalità, con cui intende gestire gli impianti sportivi sopra indicati, particolarmente per quel che concerne la manutenzione ordinaria e l'interesse o particolare attenzione che verrà rivolta alla gestione dell'attività sportiva. Occorre indicare in dettaglio anche il personale che si intende utilizzare. Verranno attribuiti al massimo 40 punti sulla base delle seguenti valutazioni:

- Valutazione di insufficienza: da 1 a 5 punti
- Valutazione di sufficienza: da 6 a 11 punti
- Valutazione discreta: da 12 a 17 punti
- Valutazione buona: da 18 a 29 punti
- Valutazione ottima: da 30 a 40 punti

### **Art. 26 - Responsabile Del Procedimento**

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è il Responsabile del Servizio Manutenitivo Patrimonio Sig. BOSIO Bruno.

L'Ufficio titolare del procedimento promosso è l'Ufficio Manutenzioni Patrimonio del Comune di Mango e l'orario dello stesso per prendere visione degli atti, dei locali e per le eventuali richieste di informazioni è il seguente:

LUNEDI' - MERCOLEDI' DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 12:00

Mango, li 15/02/2023

f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Bruno BOSIO

PIANO TERRENO

